

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SU ACCAM SPA

Sono presenti i consiglieri Caldiroli, Galli e Ferro, è assente il consigliere Caputo. **Presenti n. 13.**

Il Presidente dà la parola al Sindaco che illustra il provvedimento.

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 241/1990 e smi;
- il comma 6, dell'articolo 117, della Costituzione repubblicana, novato dalla Legge costituzionale 3/2001, che riconosce ai comuni la potestà regolamentare *“in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*;
- l'articolo 4 della Legge 131/2003 per il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2, lettera a), del D.lgs. 267/2000;

Premesso che:

- il Comune di Castellanza è proprietario della quota del 3,59 % del capitale sociale di Accam SpA – con sede in Busto Arsizio Strada comunale per Arconate, n. 121 – c.f. 00234060127;
- secondo l'ordinamento comunitario, la gestione *“in house”* di servizi pubblici è una modalità di *“auto-produzione”* dei servizi stessi, al pari della gestione diretta *“in economia”*;
- le società pubbliche, destinatarie di affidamenti *“in house”*, debbono sottostare a determinate condizioni che rendano effettiva l'*“auto-produzione”*: l'amministrazione deve esercitare sulle stesse il cd. *“controllo analogo”*; il capitale sociale deve essere interamente pubblico, non cedibile ai privati; l'attività deve essere svolta prevalentemente, se non unicamente, in favore delle amministrazioni proprietarie;
- l'ente pubblico deve poter esercitare sulle società *“in house”* un *“controllo analogo”* a quello che svolge su strutture e servizi propri;
- il Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n. 1181/2014) ha recentemente precisato che il *“controllo analogo a quello esercitato sui servizi dell'ente affidante deve essere configurato in termini diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria”*;
- detto controllo non è di matrice *“civilistica”*, assimilabile al controllo esercitato dalla maggioranza assembleare nei confronti del consiglio d'amministrazione della società;
- è un controllo di tipo amministrativo, simile ad un *“controllo gerarchico”*;
- lungi dall'essere qualificabile ente di diritto privato, la società in house è in realtà assimilabile nella sostanza ad un *“ente pubblico”*;
- conseguentemente, i rapporti con l'amministrazione non possono che essere rapporti di matrice pubblicistica;
- pertanto, il controllo analogo è controllo di tipo amministrativo e, nello specifico, di tipo gerarchico;
- tale controllo deve svolgersi sia sugli organi che sulla gestione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418): *Organi*: l'ente locale deve avere il potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo; *Gestione*: l'ente, oltre al potere di direttiva e di indirizzo, deve poter autorizzare o annullare gli atti più significativi della società, come il bilancio, i contratti che superino una certa soglia ed in generale gli atti più qualificanti della gestione che non si risolvano in meri atti ordinari e burocratici (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762);
- che lo statuto della società Accam SpA, come modificato nell'Assemblea societaria del 23/12/2014, prevede all'art. 24, l'attuazione del *“Controllo analogo”* tramite apposita Convenzione tra i Soci;

Esaminato l'allegato schema di convenzione tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo che attua i principi di cui sopra e, pertanto, rafforza il controllo dell'ente nei confronti della società sopra elencata;

Dato atto che lo schema di Convenzione allegato è stato votato all'unanimità dai soci presenti all'assemblea di Accam SpA in data 9 aprile 2015;

Rilevato che nella stessa assemblea societaria del 9 aprile 2015 è emersa la volontà unanime dei Soci affinché l'effettività del controllo analogo decorra immediatamente; pertanto, nelle more delle approvazioni dell'allegata convenzione da parte dei singoli Consigli Comunali, si è nominato un "Coordinamento dei Soci" provvisorio che rimarrà in carica fino alla sottoscrizione definitiva della Convenzione: tale organo, seppur provvisorio, ha tutte le competenze e i poteri previsti nella Convenzione allegata;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Presenti e votanti n. 13

Con voti favorevoli n. 13 (**unanimità**), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il testo allegato della "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo sulla società Accam SpA" di cui allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della citata Convenzione anche apportando le eventuali rettifiche formali o non sostanziali necessarie alla sottoscrizione definitiva;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 13 (**unanimità**), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.